

COMUNE DI SANT'ARSENIO
Provincia di Salerno



REGOLAMENTO
PER
L'ASSEGNAZIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA,
DELLA BENEMERENZA COMUNALE,
E DELLA TITOLAZIONE VIARIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA, DELLE BENEMERENZE CIVICHE E DELLA TITOLAZIONE VIARIA

Art. 1 -Cittadinanza Onoraria -oggetto

1. Il Comune di Sant'Arzenio (SA), adotta l'istituto della "**Cittadinanza Onoraria**" che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, cittadino italiano o straniero, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio del territorio di riferimento, della Nazione o dell'umanità intera.
2. In conformità alle finalità enunciate nel Titolo I all'art. 1 § 1 dello Statuto comunale vigente (03.06.2010), il Comune di Sant'Arzenio (SA), nell'intento di concorrere alla promozione della crescita civile e della coesione sociale della propria Comunità e di farsi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene opportuno, inoltre, segnalare alla pubblica estimazione quei cittadini che, attraverso la loro attività nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano in qualche modo giovato alla cittadina.

Art. 2 - Attestato di Cittadinanza Onoraria -proposte

1. La Cittadinanza Onoraria viene conferita, in occasione di una seduta del Consiglio Comunale, mediante la consegna di un gadget con impressa l'immagine dello stemma comunale riportato sul Gonfalone cittadino e di una pergamena sottoscritta dal Sindaco che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di persone che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. E' conferita con Deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della competente Commissione comunale.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni anche una breve biografia del beneficiario.
4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
5. Le proposte di attribuzione di Cittadinanza onoraria possono essere avanzate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e alla Commissione comunale dagli Assessori, dagli Enti e dalle Associazioni o da singoli cittadini.
6. La segnalazione deve essere accompagnata da:
 - a. breve biografia della persona segnalata;
 - b. relazione documentata ed esauriente, che costituisca il motivo della richiesta di assegnazione della cittadinanza, corredato da almeno 50 firme, comprovate da documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3 -Benemeranza Civica -oggetto

1. Il Comune di Sant'Arzenio (SA), adotta l'istituto della “**Benemeranza Civica**” che costituisce un riconoscimento onorifico per i cittadini di Sant'Arzenio iscritti nell'anagrafe del Comune o iscritti in anagrafe di altri Comuni. Perché si conferisca la detta Benemeranza, il cittadino si deve essere particolarmente distinto nel campo della cultura, delle arti, delle lettere, della scuola, dell'industria, del lavoro, dello sport e del sociale con iniziative di particolare rilevanza sociale, assistenziale e filantropiche o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio del territorio di riferimento, della Nazione o dell' umanità intera.

Art. 4 -Attestato di Benemeranza Civica

1. Lo speciale riconoscimento della Benemeranza Civica è destinato sia a persone viventi sia a persone defunte.

2. La Benemeranza Civica consiste nella iscrizione in un apposito Albo, custodito dalla Commissione comunale, presso lo studio del Sindaco, in cui, in ordine cronologico, sono indicati i nominativi dei soggetti indicati per la consegna della detta Benemeranza Civica. Ai soggetti indicati, e dopo le procedure di assegnazione della detta Benemeranza civica, verrà consegnato un gadget con impressa l'immagine dello stemma comunale riportata sul Gonfalone cittadino e l'Attestato di Benemeranza civica in cui saranno indicati il nominativo del soggetto insignito e la succinta motivazione dell'assegnazione.

3. L'attestato, sottoscritto dal Sindaco e dalla Commissione comunale, recherà il numero progressivo, così come riportato nell'Albo di cui al comma 2 dell'art. 4.

4. Qualora la Benemeranza fosse concessa alla memoria, l'attestato è consegnato all'erede più prossimo.

Art 5 - Proposte

1. Le proposte di conferimento possono essere inoltrate al Sindaco e alla Commissione comunale dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, dagli Enti e dalle Associazioni, ma non dai singoli cittadini.

2. La segnalazione deve essere accompagnata da:

a. breve biografia della persona segnalata;

b. relazione documentata ed esauriente, che costituisca il motivo della richiesta di assegnazione della benemeranza, corredato da almeno 50 firme, comprovate da documento di riconoscimento in corso di validità.

3. L'Amministrazione e per suo incarico la Commissione comunale, dovrà provvedere all'annualmente, entro il 31 marzo, alla pubblicizzazione di detta iniziativa attraverso materiale pubblicitario tradizionale e mediante il pubblicazione sul sito internet alla voce “Albo Pretorio”.

Art. 6 -Istruttoria e tempistica del procedimento di assegnazione delle Benemeranze civiche

1. Le proposte per la concessione delle Benemeranze, corredate dai necessari elementi informativi di cui al precedente art.5, devono pervenire alla Commissione comunale entro il 30 aprile dell'anno del conferimento.

2. A tale scopo è assegnata alla Commissione la competenza dell'esame e della verifica dei requisiti fissati negli articoli 4 e 5. La Commissione, per ogni segnalazione pervenuta redige una relazione che valuti, nel merito, la congruità della motivazione che ha determinato la segnalazione, ed esprime una propria autonoma ed insindacabile valutazione di merito sulle

proposte di concessione pervenute. La Commissione dovrà terminare i lavori entro e non oltre il 30 maggio dell'anno della premiazione per esaminare e valutare le proposte pervenute.

3. Entro il 30 giugno dovrà essere adottata la Delibera di Consiglio Comunale per il conferimento delle Benemerienze civiche.

Art. 7 -Conferimento e limiti di conferimento delle benemerienze

1. Le Benemerienze civiche sono conferite, dal Sindaco, solennemente e alla presenza del Consiglio Comunale, della Commissione comunale e dei cittadini convocati mediante invito, i signori consiglieri e membri della commissione e mediante avviso pubblico la cittadinanza. Le Benemerienze civiche avranno cadenza annuale, e verranno conferite in occasione della solennità del Santo Patrono e Protettore Sant'Arzenio abate, che si celebra il 19 luglio, di ogni anno.

2. Le benemerienze da conferirsi annualmente, non possono essere superiori a cinque (5).

Art. 8 -Commissione per l'attribuzione della Cittadinanza onoraria, delle Benemerienze civiche e della titolazione viaria

È costituita la Commissione comunale per l'attribuzione della "Cittadinanza onoraria della Benemerienza civica e della Titolazione viaria". Essa, è così composta:

- Sindaco, con funzioni di Presidente o suo delegato;
- 1 (uno) Consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza;
- 1 (uno) Consigliere comunale in rappresentanza della minoranza;
- 1 (uno) Cittadino in rappresentanza della collettività;
- 1 (uno) Esponente dell'U.T.C. -settore toponomastica;
- 2 (due) Promotori dell'iniziativa, quali membri di diritto;
- 1 (uno) Rappresentante dei gruppi consiliari

La Commissione comunale è nominata dal Consiglio Comunale, e dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Il segretario della Commissione, viene individuato fra uno dei partecipanti alla commissione. La Commissione formula il parere con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e con la maggioranza assoluta dei presenti. La Commissione è convocata dal Presidente o da suo delegato.

Detta Commissione deve provvedere:

- a) a stilare l'elenco dei nominativi pervenuti alla commissione e proposti per il conferimento nel rispetto dell' art. 6;
- b) ad esaminare le domande presentate;
- c) a valutarne il rispetto delle finalità di cui all'art. 4;
- d) a stilare la lista dei cinque prescelti per il conferimento della Benemerienza civica.

Il verbale della commissione è assunto a maggioranza.

Ciascun componente la Commissione comunale è tenuto alla massima riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione delle Benemerienze civiche, fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale che con apposito atto deliberativo ne determinerà il conferimento e l'assegnazione.

Art. 9 -Classificazione della cittadinanza onoraria, della Benemerienza civica e della titolazione viaria

La classificate delle seguenti onorificenze e titolazione viaria è così suddivisa:

Classe I Benemeriti per la Scienze, le Lettere e le Arti.

- a) benemeriti nel campo delle Scienze (tecniche, giuridiche, mediche);

- b) benemeriti nel campo delle Arti Figurative;
- c) benemeriti nel campo delle Lettere (critici, storici, giornalisti, docenti e ricercatori universitari);
- d) benemeriti nel campo della Musica e dello Spettacolo;

Classe II Educatori;

Classe III Lavoratori, Industriali, Operatori economici ed Animatori di Istituzioni cittadine

a) Lavoratori, Industriali ed Operatori economici;

b) Promotori, Animatori e Dirigenti di Istituzioni culturali ed artistiche;

c) Promotori, Animatori e Dirigenti di Attività o Associazioni sportive ed Atleti di rilievo nazionale o internazionale;

Classe IV Mecenati, Filantropi e Benemeriti nelle attività Sociali ed Assistenziali;

Classe V Enti, Istituzioni ed Associazioni Santarsenesi (od analoghi);

Classe VI Collaboratori dell'Amministrazione Comunale (consulenti, funzionari o dipendenti esterni o interni, membri di commissioni ecc.);

Classe VII Benemeriti per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore verso la cittadina;

Classe VIII Promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della cittadina.

Art. 10 -Titolazione viaria -oggetto

Il Comune di Sant'Arsenio (SA), adotta l'istituto della “**Titolazione viaria**” al fine di costituire quel valido e doveroso riconoscimento a personaggi o avvenimenti storici che hanno interessato la vita pubblica, sociale, culturale e storica della cittadina e del suo territorio. L'area di circolazione è rappresentata da ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità. Ogni area deve avere una propria denominazione attribuita secondo la normativa vigente. Le proposte di denominazione o di titolazione viaria possono essere inoltrate al Sindaco, alla Commissione comunale e all'UTC –settore Toponomastica, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, dagli Enti e dalle Associazioni, e dai singoli cittadini i quali possono proporre l'intitolazione a personaggi o avvenimenti storici delle aree di circolazione, così come di aree verdi, strutture pubbliche e impianti sportivi. Tali richieste devono essere correlate da una breve ma completa biografia dei personaggi di cui si intende chiedere l'intitolazione, comprensiva di luogo e data di nascita e di morte. I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se strettamente correlati dalla storia della cittadina e del suo territorio e dovranno avere di norma una rilevanza nazionale o internazionale.

Art. 11 -Iter procedurale

Le richieste pervenute dovranno essere esaminate, in via preliminare e congiunta dalla Commissione comunale e dall'UTC settore Toponomastica, per poi seguire l'iter procedurale previsto dalla Legge, che consiste nella successiva approvazione da parte della Giunta Comunale e nell'autorizzazione espressa dalla Prefettura di Salerno. Infatti, nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione (Società Salernitana di Storia Patria o Deputazione di Storia Patria Napoletana) (art. 1 della Legge n. 1188/1927). Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni (art. 2 della Legge n. 1188/1927): Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a

benefattori (art. 3 della Legge 1188/1927). Le disposizioni degli artt. 2 e 3 del 1927, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. E' inoltre facoltà del Ministro degli Interni di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla nazione. Ogni nuova denominazione sarà pienamente operativa solo dopo che avrà ottenuto le indispensabili autorizzazioni e solo dopo di esse si potrà procedere all'eventuale cerimonia di intitolazione ufficiale dell'area di circolazione, dell'area verde, della struttura pubblica od impianto sportivo.

Art. 12 -Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al Codice di procedura Civile.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di Consiglio Comunale approvata e pubblicata all'Albo Pretorio.